**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**GRECIA**

****

**Grecia**

**Riferimenti normativi**

L. 4375/2016; Presidential Decree 141/2013; Immigration Code; Dublin III Regulation.

**Beneficiari**

A seguito della legge 4375 del 2016 (confronta paragrafo permessi rilasciati) la Grecia riconosce attualmente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

**Procedura regolare**

Il richiedente che entra nel territorio greco deve presentare la sua domanda di asilo al Servizio di Asilo, servizio autonomo dipendente dal Ministro degli Interni e della Ricostruzione Amministrativa, che ha una competenza territoriale sull’intero paese. (Art. 1, L. 4375/2016).

Il Servizio di Asilo è composto dal Servizio Centrale e dai Servizi Regionali di Asilo, che a loro volta comprendono gli Uffici Regionali di Asilo (Regional Asylum Offices o RAO), le Unità di Asilo (AU).

Il servizio di asilo dovrà procedere al più presto alla “registrazione completa” della domanda di asilo, a seguito della quale quest’ultima viene considerata presentata.

Tale registrazione comprende l’identità del richiedente, il suo paese di origine, i nomi di suo padre, madre, coniuge e figli, così come i dati di identificazione biometrica e un breve riferimento alle ragioni per le quali richiede la protezione internazionale.

Tuttavia, qualora “per qualsiasi motivo” non sia possibile la registrazione completa, a seguito di una decisione del Direttore del Servizio Asilo, il Servizio Asilo può condurre una registrazione di base dei dettagli necessari del richiedente asilo entro 3 giorni lavorativi e quindi procedere alla registrazione completa quanto prima e per via prioritaria.

Se uno straniero o apolide si trova in detenzione o in una procedura di Accoglienza ed Identificazione in base alla normativa in vigore, e dichiara la sua intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti assicurano la registrazione entro 6 giorni e la presentazione di una dichiarazione scritta.

Secondo la legge, se la domanda è presentata dinanzi ad un’autorità non competente, tale autorità è tenuta a notificare tempestivamente l’autorità ricevente competente e ad avvisare il richiedente.

Qualora vengano presentate simultaneamente domande di protezione internazionale da un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi, rendendone la registrazione molto difficile, i termini di 3 e 6 giorni per la registrazione vengono prorogati a 10. (Art.36, L. 4375/2016).

Secondo la legislazione nazionale, una domanda di asilo dovrebbe essere esaminata “il più presto possibile” e comunque entro 6 mesi. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 9 mesi nei casi in cui: sono coinvolti temi complessi di fatto e / o di diritto; o molti cittadini di paesi terzi o apolidi chiedono contemporaneamente la protezione internazionale.

È inoltre prevista un’ulteriore proroga di tre mesi ove necessario a causa di circostanze eccezionali e per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

Nel caso in cui non venga emessa alcuna decisione entro il termine massimo fissato in ciascun caso, il richiedente asilo ha il diritto di richiedere informazioni, al Servizio di asilo, riguardo al termine entro il quale è prevista la decisione, ma questo non costituisce un obbligo da parte del Servizio di asilo di prendere una decisione entro un termine specifico.

Una domanda può essere registrata ed esaminata in via prioritaria per le persone che:

1. appartengono a gruppi vulnerabili o che necessitano di speciali garanzie procedurali;
2. presentano una domanda in detenzione, al confine o da un Centro di Accoglienza e Identificazione;
3. potrebbero rientrare nella procedura di Dublino;
4. hanno casi ritenuti ragionevolmente fondati;
5. hanno casi che possono essere considerati manifestamente infondati;
6. rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale o per l’ordine pubblico; o
7. presentano una domanda successiva. (Art. 51, L. 4375/2016).

Subito dopo la registrazione, viene rilasciata al richiedente una “Carta Richiedente Protezione Internazionale”, con la sua fotografia, che gli permette di risiedere nel territorio greco per un periodo limitato di tempo.

Infatti la Carta ha validità di un anno e viene rinnovata fino al termine della procedura amministrativa di esame della domanda di protezione internazionale.

Il direttore del Servizio di Asilo può stabilire una durata diversa di validità della carta per i richiedenti provenienti da un determinato paese di origine, prendendo in considerazione il lasso di tempo previsto per l’emissione della decisione di primo grado, se le statistiche ufficiali dell’Unione europea dimostrano che la percentuale per la concessione di protezione internazionale ai richiedenti di questo particolare paese nel corso degli ultimi due trimestri, è inferiore a venticinque per cento (25%). (Art. 41, L. 4375/2016).

In base alla Decisione 8248/2014 del Direttore del Servizio di Asilo, ai richiedenti provenienti dall’Albania, Bangladesh, Egitto, Georgia e Pakistan, viene fornita una Carta valida 3 mesi, anch’essa rinnovabile fino a quando viene rilasciata la decisione definitiva sulla richiesta.

Il richiedente deve consegnare la Carta alle autorità quando viene informato della decisione negativa riguardante la sua domanda, per cui la carta cessa di essere valida.

Nel caso in cui il richiedente sia detenuto o si trovi in un Centro di Accoglienza ed Identificazione, la Carta gli viene data dopo il suo rilascio dal centro detentivo o dopo il termine della sua permanenza nel Centro.

**Permessi rilasciati**

A chi viene riconosciuto lo status di rifugiato, o la protezione sussidiaria, viene concesso un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile dal RAO su richiesta della persona interessata, fatta eccezione per coloro che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale o pubblica a causa di una condanna per un crimine particolarmente grave.

Anche ai membri della famiglia di un rifugiato o di un beneficiario della protezione internazionale viene garantito il permesso di soggiorno, soggetto alle stesse regole.

I documenti devono essere stampati dalla Divisione Passaporti della Polizia Greca. (Art. 24, Presidential Decree 141/2013).

I cittadini di paesi terzi possono beneficiare di una residenza a lungo termine se hanno soggiornato regolarmente in Grecia per 5 anni consecutivi prima della presentazione della domanda. Per i beneficiari di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni include la metà del periodo compreso tra la presentazione della domanda di asilo e la concessione della protezione o il periodo intero se la procedura di asilo ha superato i 18 mesi.

I periodi di assenza non sono presi in considerazione per la determinazione del periodo di cinque anni, a condizione che non superino i 6 mesi consecutivi e 10 mesi in totale entro il periodo di 5 anni. (Art.89 Immigration Code).

Per ottenere la concessione di uno status di residente a lungo termine, i beneficiari di protezione internazionale devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni: avere un reddito sufficiente per coprire le proprie esigenze e quelle della sua famiglia, guadagnato senza ricorrere al sistema di assistenza sociale del paese; avere un’assicurazione sanitaria completa, che fornisce tutti i vantaggi previsti per la categoria equivalente di cittadini nazionali, e che copre anche i propri familiari; soddisfazione delle condizioni che indicano l’integrazione nella società greca, tra cui la buona conoscenza della lingua greca, di elementi della storia greca e della civiltà greca. (Art. 90(2)(a) Immigration Code).

A seguito della citata legge 4375 del 2016, il rilascio del permesso per motivi umanitari è consentito unicamente (vedi art.22) nei casi in cui il richiedente sia in possesso della “carta richiedente asilo” e la cui domanda, ancora in esame in seconda istanza, sia stata presentata almeno 5 anni prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

**Ricorso**

I richiedenti possono presentare un ricorso amministrativo alla Commissione d’Appello: entro 30 giorni, nella procedura regolare, contro una decisione di prima istanza del Servizio di Asilo che respinge la domanda, che concede la protezione sussidiaria al posto dello status di rifugiato, o che revoca la protezione internazionale nel quadro della procedura regolare; entro 15 giorni per i ricorsi contro la decisione di dichiarare la domanda irricevibile o rifiutata nel merito, in una procedura accelerata, o se il ricorso è presentato mentre il ricorrente è in un centro detentivo; entro 15 giorni, contro la decisione di rigetto della domanda per il proseguimento della procedura d’esame dopo che è stata presa una decisione di interruzione; entro 5 giorni, contro una decisione di rifiuto di una domanda di protezione internazionale in una procedura di confine o quando il ricorso è presentato nei centri di accoglienza ed identificazione. (Art. 61, L. 4375/2016).

L’appello davanti alla Commissione è una procedura scritta e gli appelli vengono esaminati esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nei file. L’autorità può, a sua discrezione, invitare il richiedente ad un’udienza quando: sorgono dei dubbi per quanto riguarda la qualità del colloquio di prima istanza, il richiedente ha presentato nuovi elementi sostanziali, o il caso presenta particolare complessità.

I ricorsi dinanzi alla Commissione hanno effetto sospensivo automatico. La carta di richiedente asilo viene ritirata a seguito della prima decisione negativa, e ne viene emessa un’altra quando viene presentato il ricorso.

Tuttavia, il Direttore del Servizio di Asilo può ridurne la durata di validità in conformità con il tempo previsto per l’emissione di una decisione definitiva sulle domande di protezione internazionale. Su questa base, la validità della carta è stato ridotto a 4 mesi, con l’eccezione di 3 mesi di validità per determinate nazionalità.

Quando viene presentato un ricorso, l’autorità ricevente competente informa, lo stesso giorno, il ricorrente della data in cui sarà esaminato il ricorso.

L’esame del ricorso deve essere avviato:

* al più presto, e comunque entro 20 giorni dopo la presentazione di un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale con procedura ordinaria in quanto infondato o la revoca dello status di protezione internazionale;
* al più presto, e comunque entro 10 giorni dopo la presentazione del ricorso presentato contro la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale attraverso la procedura accelerata o perché ritenuta irricevibile;
* al più presto e comunque entro 5 giorni dopo la presentazione del ricorso presentato contro la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale attraverso la procedura di confine o presentata quando il ricorrente si trova in un Centro di Accoglienza ed Identificazione.

L’esame del ricorso deve concludersi il prima possibile dopo la sua presentazione e, in ogni caso, entro e non oltre 6 mesi, quando viene applicata la procedura regolare, o 3 mesi nell’ambito della procedura accelerata.

Durante la procedura di esame del ricorso, la Commissione deve: esaminare la legittimità dell’atto impugnato e il merito del caso; accettare o respingere il ricorso; emettere una decisione. (Art. 62, L 4375/2016).

Se la Commissione rifiuta il ricorso riguardante la domanda di protezione internazionale e ravvisa la sussistenza di uno o più criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il caso è rinviato al Ministero degli Interni, competente a decidere sulla concessione di tale permesso.

Solo se il caso è rinviato al Ministero degli Interni, la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari viene esaminata. Il permesso di soggiorno, rilasciato in tale ipotesi, è valido per 1 anno.

Se la decisione di primo grado non è stata notificata, per qualsiasi motivo, il termine per il ricorso è di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza della carta richiedente protezione internazionale, o, nel caso in cui la validità della Carta scade prima del rilascio della decisione, 60 giorni dalla data di emissione della decisione. (Art. 61, L 4375/2016).

I richiedenti protezione internazionale possono presentare una domanda di annullamento di una decisione contro la quale un ricorso amministrativo non è più possibile, alla Corte d’Appello amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

Anche il Ministro degli Interni e della Ricostruzione Amministrativa ha il diritto di richiedere l’annullamento della decisione della Commissione d’Appello davanti alla Corte. (Art. 64, L. 4375/2016).

Questa possibilità, unita ai limiti di tempo, e al tribunale competente per tale controllo giurisdizionale, devono essere espressamente indicati nel corpo della decisione amministrativa.

Una domanda di annullamento può richiedere solo un esame di merito e non ha effetto sospensivo automatico. Tuttavia il richiedente può chiedere alla Corte di concedere una sospensione mentre viene condotto il controllo giurisdizionale.

Il ricorrente può anche presentare ricorso contro la decisione della Corte d’Appello davanti al Consiglio di Stato. Questo ricorso non ha effetto sospensivo automatico. (Art. 62, L. 4375/2016).

**Procedura accelerata**

La procedura accelerata viene utilizzata quando il richiedente: proviene da un paese sicuro; ha presentato informazioni inconsistenti, contraddittorie, improbabili o infondate, che rendono la sua dichiarazione di subire persecuzioni chiaramente non credibile; ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi all’identità e/o nazionalità, che potrebbero influire negativamente sulla decisione; ha presentato un’altra domanda di protezione internazionale con dati personali differenti; non ha fornito le informazioni che stabiliscono, con un ragionevole grado di certezza, la sua identità o nazionalità, o è probabile che in malafede abbia distrutto dei documenti di identità o di viaggio, che avrebbero contribuito a determinare la sua identità o nazionalità; ha presentato una domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di espulsione anteriore o imminente o la rimozione con altri mezzi; non ha rispettato gli obblighi di cooperare con le autorità durante tutto il procedimento; rifiuta gli che vengano prese le impronte digitali; la domanda è stata presentata da un minore non sposato, per il quale la domanda era già stata presentata da un genitore ed era stata respinta, e il richiedente non ha presentato nuovi elementi sostanziali per quanto riguarda la propria situazione personale o la situazione nel Paese d’origine; la domanda è manifestamente infondata (caso in cui il richiedente invoca ragioni manifestamente irrilevanti per lo status di rifugiato o protezione sussidiaria).

L’esame di una domanda nella procedura accelerata deve essere svolto entro 3 mesi.

Nei casi in cui l’esame supera il limite di tempo, il richiedente ha il diritto di richiedere informazioni all’autorità competente riguardanti il termine entro il quale è previsto che venga presa una decisione.

L’organo competente a prendere decisioni di prima istanza è il Servizio di Asilo. (Art. 51, L 4375/2016).

Il termine per la presentazione di un ricorso contro una decisione nella procedura accelerata è di 15 giorni.

L’esame del ricorso deve essere effettuato nei primi 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso. Il Comitato dell’autorità per i ricorsi deve prendere una decisione sul ricorso entro 2 mesi. (Art. 62 L. 4375/2016).

**Regolamento di Dublino**

In linea con l’articolo 21 del Regolamento di Dublino, nel caso in cui una domanda d’asilo è stata presentata in Grecia e le autorità ritengono che un altro stato Membro sia competente per l’esame di tale domanda, la Grecia deve emettere una richiesta, affinché quello Stato si prenda carico del richiedente, non oltre 3 mesi dalla presentazione della domanda.

Generalmente le richieste in uscita dalla Grecia ricevono una risposta entro 2 mesi e mezzo dopo che la richiesta è presentata, in linea con i termini imposti dal regolamento. (Art. 22 Dublin III Regulation).

Le domande di protezione internazionale sono dichiarate irricevibili quando si applica il Regolamento. (Art. 54 (1)(b) L 4375/2016).

Il richiedente può presentare un ricorso contro una decisione di prima istanza di rigetto della domanda in quanto inammissibile entro 15 giorni alla Commissione d’Appello.

Tale appello è diretto anche contro la decisione di trasferimento, che è contenuta nella decisione di inammissibilità. (Art. 61 (1)(b) L 4375/2016).

**Ricevibilità**

Una domanda è considerata inammissibile se:

* un altro Stato Membro della UE ha garantito la protezione internazionale al richiedente, o ha accettato la sua responsabilità in base al Regolamento di Dublino;
* il richiedente proviene da un Paese terzo sicuro;
* il richiedente proviene da un primo Paese di asilo;
* la domanda è una domanda successiva e non sono stati presentati nuovi elementi;
* un membro della famiglia ha presentato una richiesta separatamente dalla famiglia senza una giustificazione. (Art. 54, L. 4375/2016).

Un richiedente può fare ricorso contro una decisione di inammissibilità, entro 15 giorni davanti alla Commissione d’Appello, e tale ricorso ha valore sospensivo. (Art. 61 (1)(b) L. 4375/2016)

**Procedura di confine**

L’articolo 60 L 4375/2016 stabilisce due tipi diversi di procedure di frontiera: la procedura normale di confine e la procedura di confine veloce.

Nella procedura di confine normale, in cui sono presentate domande di protezione internazionale nelle zone di transito di porti o aeroporti del paese, i richiedenti asilo godono degli stessi diritti e garanzie di coloro le cui domande sono presentate nella terraferma. Tuttavia, le scadenze sono più brevi: i richiedenti asilo non hanno più di 3 giorni per la preparazione del colloquio e della consultazione di un legale o di un altro consulente per aiutarli durante la procedura e, quando viene presentato un ricorso, il suo esame può essere effettuato nei primi 5 giorni dopo la sua presentazione.

Se non viene presa nessuna decisione entro 28 giorni dalla richiesta, al richiedente è consentito l’ingresso in Grecia affinché la sua domanda venga esaminata.

Ai sensi dell’articolo 61 (1)(d) L 4375/2016, i ricorrenti possono presentare ricorso entro 5 giorni dalla notifica della decisione di primo grado.

Nel caso in cui il ricorsi sia respinto, il ricorrente ha il diritto di presentare una domanda di annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo di ricorso. Quest’ultima ha effetto sospensivo solo se combinata con una domanda di sospensione contro la decisione del Comitato di ricorso e, la sospensione, è concessa dal Tribunale. (Art. 60 L 4375/2016).

Secondo l’articolo 60, paragrafo 4, la procedura di confine veloce può essere applicata “eccezionalmente” nel caso in cui i cittadini di paesi terzi o apolidi arrivino in gran numero e richiedano la protezione internazionale alle frontiere o nelle zone di transito aeroportuale o portuale, o mentre sono nei centri di accoglienza e identificazione (RIC), e prevede:

* -la registrazione delle domande di protezione internazionale, la notifica delle decisioni e altri documenti correlati alla procedura, nonché la ricezione dei ricorsi, può essere effettuata dal personale della Polizia ellenica e delle Forze Armate;
* -per l’attuazione delle procedure, il Servizio di Asilo può essere aiutato dal personale e dagli interpreti impiegati dall’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo;
* -le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono emesse il giorno seguente al giorno del colloquio e devono essere notificate all’interessato, al più tardi, il giorno seguente a quello dell’emissione;
* -se la decisione è negativa, il richiedente può presentare ricorso amministrativo, entro 3 giorni, alla Commissione d’Appello, che deve esaminare il caso entro 2 giorni dalla presentazione del ricorso. Il richiedente può presentare prove supplementari o un memorandum scritto, fino al giorno prima della data di esame del suo ricorso.

I ricorsi contro le decisioni prese nella procedura di confine veloce devono essere presentati dinanzi all’Autorità per i ricorsi entro 5 giorni, ed il comitato per i ricorsi, che esamina l’appello, deve prendere una decisione entro 3 giorni.

Gli appelli dinanzi ai comitati di ricorso hanno effetto sospensivo automatico.

**Domande successive**

Tutte le richieste successive sono sottoposte al Servizio d’Asilo.

Qualora un richiedente protezione internazionale presenti una domanda successiva, il competente Ufficio regionale in materia di asilo (ROA) o l’Unità di Asilo, deve esaminare gli elementi della successiva richiesta insieme agli elementi della domanda o del ricorso precedenti. La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di una domanda reiterata, in quanto lo scopo della norma è quello di consentire un esame del caso ogni volta che si presentano nuovi elementi.

Una domanda può essere considerata una domanda successiva anche nel caso di un membro della famiglia del richiedente, che presenti una domanda separata. In questo caso, l’esame preliminare verifica se ci sono fatti che giustificano una richiesta di asilo separata.

Il richiedente deve unire alla domanda successiva la decisione definitiva della sua domanda precedente, in quanto le informazioni contenute in quest’ultima saranno esaminate insieme alla prima.

Le richieste successive sono soggette ad un esame preliminare, durante il quale le autorità esaminano se sono sorti o sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi sostanziali. Durante questa fase tutte le informazioni sono fornite per iscritto dal richiedente, senza colloquio.

Se l’esame preliminare si conclude con il riconoscimento di nuovi elementi significativi che riguardano la valutazione della domanda di protezione internazionale, la richiesta successiva è considerata ammissibile ed esaminata nel merito, e al richiedente viene rilasciata una nuova “carta del richiedente asilo”. Se non vengono identificati nuovi elementi, la domanda viene ritenuta inammissibile.

Ad ogni modo, tutte le misure pendenti di espulsione o di allontanamento vengono sospese fino alla decisione finale. (Art.59 L 4375/2016).

**Paesi sicuri**

Il concetto di “paese terzo sicuro” è un motivo di irricevibilità. (Art. 56, L 4375/2016).

Non esiste un elenco di paesi terzi sicuri in Grecia. Il concetto viene applicato solo nel contesto della procedura di confine veloce.

Anche il concetto di “primo paese di asilo” è un motivo per irricevibilità.

Ai sensi dell’articolo 55 L 4375/2016, un paese è considerato “primo paese di asilo” per un richiedente, a condizione che quest’ultimo sia riammesso in tale paese, dove è stato riconosciuto come rifugiato in quel paese e può ancora godere di quella protezione o godere di un’altra efficace tutela in quel paese, compreso il beneficio del principio del non respingimento.

La normativa greca prevede il concetto di Paese di origine sicura, rinviando per l’individuazione degli stessi alla lista che sarà definita in sede di Consiglio dell’Unione Europea. (Ad oggi risulta una prima proposta della Commissione non ancora formalizzata in sede di Consiglio).

A tale lista europea andrà aggiunta quella predisposta in sede nazionale, attraverso una decisione ministeriale congiunta dei ministri degli Interni e della Ricostruzione Amministrativa e degli Affari Esteri. L’elenco viene rilasciato a seguito di una raccomandazione da parte del direttore del Servizio di Asilo, dopo una valutazione del Dipartimento Formazione, Valutazione qualità e Documentazione.

Questa valutazione tiene conto delle informazioni correlate da parte di altri Stati e organizzazioni internazionali, come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e il Consiglio d’Europa; inoltre deve essere aggiornata periodicamente, considerando i cambiamenti che si verificano in ogni paese. (Art. 57 L. 4375/2016).

**Accordo UE-Turchia del 18 marzo 2016**

Le disposizioni introdotte dalla più volte citata legge 4375 dell’aprile 2016 (comprese quelle riportate nel paragrafo “Procedure di confine”) vanno viste in relazione al contenuto dell’accordo UE-Turchia del marzo 2016, riportate nel seguente link:

<http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/>